



# Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,  
Vigilanza e Normativa Tecnica  
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

## Risoluzione n. 45730 del 19 marzo 2014

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i. - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio al dettaglio dell'attività di commercio al dettaglio di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande – Soggetto inquadrato al 4° livello del ccnl addetti industria alimentare

Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede di conoscere se un soggetto che svolge attività lavorativa presso un'industria operante nel settore dolciario-alimentare, inquadrato al 4° livello dell'attuale ccnl per gli addetti all'industria alimentare con decorrenza 1 aprile 2012 possa considerarsi in possesso del requisito professionale per l'avvio e l'esercizio di attività commerciali al dettaglio di generi alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, riconosce il possesso del requisito a chi ha “ ... *per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale*”.

Con riferimento all'attestazione della qualifica professionale, la scrivente ha avuto più volte modo di precisare che tale qualifica deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato.



I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati.

Ciò premesso, il soggetto in discorso risulta inquadrato al 4° livello del contratto collettivo nazionale di lavoro, ovvero il ccnl dei lavoratori del settore alimentare.

Nell'ambito di tale ccnl i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica di 8 livelli sulla base di declaratorie articolate.

Nello specifico, al 4° livello appartengono:

- i lavoratori che svolgono negli uffici attività esecutiva di natura tecnica o amministrativa che richiedono particolare preparazione e pratica d'ufficio
- i lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di manutenzione o di conduzione di impianti di produzione o macchine complesse e con capacità di regolazione e messa a punto
- lavoratori specializzati.

Stante quanto sopra, la scrivente ritiene che detto inquadramento possa essere considerato condizione favorevole all'acquisizione della qualificazione professionale in discorso; ovviamente il soggetto richiedente deve provare di avere svolto mansioni inerenti all'attività di produzione e manipolazione di alimenti nonché di aver lavorato con inquadramento al 4° livello almeno due anni negli ultimi cinque, condizione, che dalle informazioni fornite da codesto Comune (decorrenza inquadramento dal 1 aprile 2012) si realizzerà soltanto fra qualche mese.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Gianfrancesco Vecchio*